



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 116/19**

Lussemburgo, 24 settembre 2019

Sentenza nella causa T-105/17  
HSBC Holdings plc e a./Commissione

## **L'ammenda inflitta al gruppo HSBC per pratiche anticoncorrenziali nel settore dei derivati sui tassi di interesse è annullata**

*Il Tribunale conferma parzialmente la decisione della Commissione*

Il gruppo HSBC è un gruppo bancario che svolge, tra l'altro, attività di banca di investimenti, banca di affari e banca commerciale. HSBC Holdings è la società madre di HSBC France e quest'ultima è la società madre di HSBC Bank. HSBC France e HSBC Bank sono incaricate di negoziare derivati sui tassi di interesse in euro (Euro Interest Rate Derivatives; in prosieguo: gli «EIRD»). HSBC France è responsabile di comunicare i tassi al panel dell'Euro Interbank Offered Rate (Euribor).

L'Euribor è un insieme di tassi di interesse di riferimento, il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari, frequentemente utilizzati sui mercati internazionali di capitali. Esso è definito come un indice del tasso al quale sono offerti i depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un'altra banca primaria all'interno della zona euro.

Nel giugno 2011 il gruppo bancario Barclays ha chiesto alla Commissione di beneficiare della sua comunicazione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese<sup>1</sup>, informandola dell'esistenza di un cartello nel settore degli EIRD e manifestando di essere disposta a cooperare. Il 14 ottobre 2011 è stata accordata a Barclays l'immunità condizionale dall'ammenda.

In seguito agli accertamenti effettuati presso i locali di un certo numero di istituti finanziari a Londra (Regno Unito) e a Parigi (Francia), tra i quali quelli di HSBC, la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti di vari istituti finanziari, tra cui HSBC.

Con decisione del 7 dicembre 2016<sup>2</sup>, la Commissione ha considerato che Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata avente come oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore degli EIRD.

Per tale infrazione la Commissione ha inflitto a HSBC un'ammenda di EUR 33 606 600 euro.

**Con la sua odierna sentenza, il Tribunale dell'Unione europea conferma in gran parte la constatazione della Commissione in base alla quale HSBC aveva partecipato a un'infrazione al diritto della concorrenza. Tuttavia, annulla l'ammenda inflitta per insufficienza di motivazione.**

In primo luogo, il Tribunale esamina gli argomenti di HSBC volti a contestare la qualificazione come infrazione per oggetto applicata dalla Commissione. A tal riguardo, il Tribunale dichiara che giustamente la Commissione ha ritenuto che la manipolazione del 19 marzo 2007 alla quale ha partecipato HSBC rientrasse nella qualificazione come infrazione per oggetto. Il Tribunale ritiene invece che erroneamente la Commissione abbia considerato che rientravano in tale qualificazione due discussioni, nel corso delle quali gli operatori di HSBC avevano scambiato informazioni sulle loro posizioni di negoziazione con altri operatori di altri istituti.

<sup>1</sup> GU 2006, C 298, pag. 17.

<sup>2</sup> Decisione C (2016) 8530 final, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39914 - Derivati sui tassi di interesse in euro).

In secondo luogo, il Tribunale esamina i motivi volti a contestare quanto affermato dalla Commissione in merito alla partecipazione di HSBC a un'infrazione unica e continuata, congiuntamente ad altri istituti. Alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale dichiara che era possibile ritenere che HSBC avesse partecipato a tale infrazione solo per quanto riguarda, da un lato, i suoi propri comportamenti a titolo di detta infrazione e, dall'altro, i comportamenti degli altri istituti rientranti nell'ambito della manipolazione del 19 marzo 2007 e della sua eventuale reiterazione.

In terzo luogo, per quanto concerne l'ammenda inflitta, HSBC contesta, segnatamente, la motivazione della determinazione del valore delle vendite utilizzato come base di calcolo dell'ammenda.

Il Tribunale ricorda che avendo deciso la Commissione di calcolare tale valore utilizzando un modello numerico, avente come punto di partenza l'insieme dei flussi di cassa percepiti a titolo degli EIRD, il coefficiente di riduzione da essa applicato svolge un ruolo fondamentale. Ne deduce che è necessario che le imprese interessate siano poste in condizione di comprendere in che modo la Commissione abbia calcolato un coefficiente di riduzione fissato precisamente al 98,849% e che il Tribunale sia messo nella condizione di svolgere un controllo approfondito, tanto in diritto quanto in fatto, su tale elemento della decisione impugnata.

Il Tribunale dichiara che nella sua decisione la Commissione non ha fornito una spiegazione sufficiente dei motivi per i quali il coefficiente di riduzione era stato fissato a tale livello preciso e di non essere quindi in grado di svolgere il proprio controllo su un elemento della decisione che può aver inciso in modo significativo sull'ammenda inflitta a HSBC. Pertanto, annulla tale ammenda per insufficienza di motivazione.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere (+352) 4303 8575*